

COMUNE DI BORZONASCA

(Provincia di *Genova*)

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 360 DEL 13.03.1995

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 25 DEL 14.09.2006

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 25.07.2012

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e' istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana e' disciplinato secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto approvato con delibera di C.C. n. 307 del 29.4.1994.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di smaltimento degli R.S.U. interni ed esterni e' esercitato dal Comune con diritto di privativa, direttamente o mediante cessione di appalto.

Il servizio di raccolta R.S.U. viene svolto attraverso l'utilizzo di cassonetti collocati nei punti prescelti dall'Amministrazione Comunale.

L'utente e' tenuto a collocare i rifiuti racchiusi in sacchetti di plastica, esclusivamente all'interno dei predetti contenitori.

Per problemi di igiene e di decoro pubblici la Giunta puo' stabilire di limitare a determinare ore del giorno la deposizione dei rifiuti nei contenitori.

Fino a quando non verra' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti e' autorizzata la deposizione dei contenitori anche del seguente materiale:

- scatole di cartone e cassette di legno opportunamente compattate riducendo al minimo il loro volume.

Qualsiasi altro tipo di materiale diverso dai rifiuti domestici o da quello summenzionato non potra' in alcun modo essere inserito nei contenitori di raccolta.

ART. 3

SANZIONI RELATIVE AL DEPOSITO DI RIFIUTI

Chiunque senza autorizzazione, sposti i contenitori dai punti e' punito con l'ammenda da euro 25,00 a euro 51,00.

Chiunque depositi nei contenitori rifiuti alimentari o comunque deperibili non racchiusi

in sacchetti e' punito con l'ammenda da euro 25,00 a euro 103,00.

Chiunque deponga i rifiuti nei contenitori fuori dell'eventuale orario stabilito e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 10,00 a euro 25,00.

Abbandonare, gettare e depositare rifiuti o altro materiale di recupero e di scarto, fuori dei contenitori, sul suolo pubblico, o aperto al pubblico o, comunque, in una posizione che crei pregiudizio all'igiene e al decoro pubblico comporta l'irrogazione di una ammenda da euro 25,00 a euro 154,00 oltre alle eventuali spese per la rimozione forzata dei rifiuti o dei materiali abbandonati.

Chiunque getti o abbandoni rifiuti o materiale di qualsiasi tipo lungo gli argini o nel greto dei corsi d'acqua e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00.

ART. 4

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 5

PRESUPPOSTI SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA.

La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e smaltimento degli R. S. U. è istituito ed attivato o comunque reso in modo continuativo nei modi previsti dall'articolo 59 del D.Lgs. 507/93.

ART. 6

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,5 nel quale non sia possibile la permanenza umana;

c- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con

l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
d- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
e- unita' immobiliari prive di mobili e suppellettili;
f- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusione dalla tassa:

a- i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell' ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 7

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.L.gs 507/1993, e' commisurata alle qualità medie ordinarie, per unita' di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile e' misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per specifica attività ed e' commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 8

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

1. La tassa e' dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e' svolto in regime di privativa. La tassa e' comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella

perimetrata quando, di fatto detto servizio e' attuato.

2. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta la tassa e' dovuta in misura non superiore al 40%. La fissazione della riduzione succitata verra' effettuata con apposita delibera di Giunta.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

ART. 9

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICIE TASSABILI

Agli effetti dell' applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 14 categorie:

1. locali ed aree ad uso scolastico;
2. locali ed aree ad uso culturale, sportivo, ricreativo, locali destinati a circoli, associazioni, a sale di convegno, a cinema a teatri;
3. locali adibiti ad uso abitativo comprese le cantine;
4. locali adibiti a garages;
5. locali destinati ad uffici pubblici e privati, a studi professionali, a banche e simili;
6. negozi (esclusi quelli di frutta e verdura) laboratori e botteghe artigianali;
7. alberghi, pensioni, rifugi, collegi, convitti, colonie, seminari e simili;
8. esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, negozi depositi di frutta e verdura;
9. locali commerciali ed artigianali ad uso esposizione;
10. aree destinate a campeggi;
11. aree destinate a distributori di carburante;
12. aree o locali adibiti a deposito di materiali;
13. aree, non rientranti nella categoria 2 destinati a spettacoli pubblici, o pubblici intrattenimenti;
14. stabilimenti ed edifici industriali.

ART. 10

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

1. gli stabili (e le relative aree) adibiti ad ufficio o servizio comunali;
2. gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
3. ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS – operanti nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, purchè si avvalgano di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno;

Ulteriori esenzioni possono essere disposte con deliberazione della giunta Municipale in presenza dei documentati casi di necessita' economica o per difendere motivazioni debitamente documentate e da accertarsi nei modi ritenuti congrui.

ART. 11

RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:
 - a- abitazioni con unico occupante che abbia la residenza nell'abitazione interessata dalla tassa: 10% (dieci per cento);
 - b- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e salvo accertamento da parte del Comune: 20% (venti per cento);
 - c- i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 20% (venti per cento);
 - d- utente che, versando nelle circostanze di cui al punto b, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale 20% (venti per cento);
 - e- agricoltori o pensionati agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, da documentarsi mediante idonea dichiarazione CD4 dello S.C.A.U. partita I.V.A. attivata, altra certificazione o documentazione ritenuta congrua 25% (venticinque per cento);
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, oltre che sulla base di accertamenti di ufficio del Comune ed hanno effetto dall'anno successivo;
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili; in caso di eventuale situazione di contemporanea presenza di due o più fattispecie, sarà comunque applicata la riduzione più favorevole per l'utente;
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio successivo il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti; in difetto il Comune può procedere al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del d.lgs. n. 507/1993.

ART. 11 bis)

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di

imballaggi. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici (di regola, limitatamente alla parte di origine vegetale) praticato con utilizzo di compostiera “prefabbricata”: contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo, o con altro sistema equivalente, purché la sua efficacia sia verificabile dal Comune;

2. Nei nuclei abitati è obbligatorio l’uso della compostiera chiusa, posizionata in modo da non recare disturbo alle abitazioni circostanti con eventuali esalazioni o emissioni e il luogo di compostaggio deve essere distante almeno 5 metri dal confine di un’altra proprietà;

3. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell’area di pertinenza dell’abitazione. Pertanto, occorre disporre presso la propria abitazione di giardino, orto o parco o comunque di un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto, della superficie di almeno 50 mq.;

4. Sono oggetto di compostaggio: i residui vegetali di orti e giardini (foglie, erbe, rametti sminuzzati) e gli scarti alimentari di cucina limitatamente alla frazione vegetale (frutta, verdura, oltre a gusci di uova e fondi di caffè e tè), seguendo le regole per la produzione del compost indicate nelle istruzioni fornite insieme alla compostiera;

5. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 10% sulla tassa prevista per le utenze domestiche (classe 3. locali adibiti ad uso abitativo comprese le cantine di cui all’art. 9 del presente regolamento), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10;

6. Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all’iniziativa gli utenti, intestatari della TARSU, che risiedono in condominio e che rispettano le condizioni di cui al punto 3. del presente articolo;

7. La richiesta di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall’Ufficio Tributi;

8. La richiesta ha valore per l’anno successivo alla presentazione;

9. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, il cittadino è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio Tributi;

10. Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili solo con la riduzione prevista per le abitazioni con unico occupante che abbia la residenza nell’abitazione interessata dalla tassa, (art. 11 comma 1 lettera a- del presente regolamento);

11. Il Comune in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la pratica di compostaggio e nel caso

di riscontro del mancato utilizzo della compostiera, potrà revocare la riduzione concessa, e procedere al recupero del beneficio non spettante per l'intera annualità.

ART. 12

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio e' istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera;
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno;
3. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%;
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'Art. 50 del D.L.gs. 507/1993;
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento puo' essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata con sanzione, interessi e accessori;
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 13

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.L.gs 507/93, presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassibilita' rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell 'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'Amministrazione del condomino ed al soggetto che gestisce i servizi comunali dei locali in multiproprieta' e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. la denuncia deve contenere:

- a - l'indicazione del codice fiscale;
 - b- cognome e nome nonche' luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c- per gli enti, istituti, associazione, societa' e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f- la provenienza (il nominativo del proprietario precedente),
 - g- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale dell 'Ufficio di provenienza.

ART. 14

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell' Art. 64 del D.L.gs. 507/93 e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza;
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata;
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non e' dovuto per le annualita' successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall 'utente subentrante;
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto e' disposto dall 'Ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia e' da presentare a pena decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.

ART. 15

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale puo' svolgere le attivita' a cio' necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.L.gs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.

76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 16

SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.L.gs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART. 17

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformita' di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93;
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.L. 31 dicembre 1992, n. 546 e' disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59 comma 2 secondo periodo 63, commi 2,3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo 66 e 72 commi 3,4,5 e 6 del D.L.gs.507/93 che hanno decorrenza dal 1 gennaio.